

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4323 del 19/09/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l. con sede legale in Como (CO) - Via Mugiasca n. 8 e impianto sito in Longiano (FC) - Via Pio La Torre n. 3. Autorizzazione alla messa in riserva (R13) di rifiuti metallici non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4439 del 19/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** con sede legale in Como (CO) – Via Mugiasca n. 8 e impianto sito in **Longiano (FC) – Via Pio La Torre n. 3**. Autorizzazione alla messa in riserva (R13) di rifiuti metallici non pericolosi.

#### LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 18.04.2019, PG n. 62648 del 18.04.2019, con cui la ditta **RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** chiede il rilascio dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Pio La Torre n. 3**, comprensiva del parere/nulla osta in merito all'**impatto acustico**.

Dato atto che l'attività di recupero consiste esclusivamente nella messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi classificati con codici EER 160216 e 160801, costituiti rispettivamente da schede elettroniche e catalizzatori esauriti, all'interno di un capannone industriale senza alcuna operazione svolta all'esterno;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 65475 del 24.04.2019;

Evidenziato che il Comune di Longiano:

- con nota acquisita al PG n. 81405 del 23.05.2019, ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, comprensivo della verifica del rispetto dei requisiti di ubicazione previsti dall'Allegato 1, punto 1 del D.Lgs. 209/03, da cui risulta quanto segue:
  - “parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico-edilizio, a condizione che i singoli codici CER siano ricompresi in quelli inseriti nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76/2003, n. 20/2008, n. 33/2010;*
  - Il lotto non è interessato da problematiche di carattere ambientale, di tutela storico-archeologica e paesistico particolari né l'area è inserita in ambiti esondabili o instabili di cui al Piano stralcio dell'Autorità di Bacino approvato con delib. G.R. n. 350 del 17.03.2003 ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 183/1989.*
  - *L'area è distante dal centro abitato pur essendo direttamente servita dalla importante arteria di collegamento Via Emilia s.s. n. 9 ed è facilmente accessibile da automezzi pesanti. Non vi è presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.”*
- con mail del 10.06.2019 ha inoltre comunicato che per lo stabilimento in questione è stata rilasciata agibilità prot. n. 1719 del 13.04.2018, prot. 4672;

Dato atto che:

- dalle D.C.C. n. 20/2008 e n. 33/2010, allegate al sopraccitato parere risulta che l'impianto è ubicato in area di espansione produttiva D2;
- i rifiuti classificati con codice EER 160801 appartengono alla tipologia 5.5 e i codici classificati con codice EER appartengono alle tipologie 5.6, 5.16 o 5.19 del D.M. 05.02.98, inserite nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76/2003, n. 20/2008, n. 33/2010 tra le tipologie trattabili all'interno del comparto urbanistico produttivo Gestal in oggetto;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 11.06.2019 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PG n. 92254 del 11.06.2019;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** in data 08.07.2019, acquisita al PG n. 107324 del 09.07.2019;

Acquisita al PG n. 135697 del 03.09.2019 la relazione tecnica istruttoria resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 06.09.2019;

Vista la nota acquisita al PG n. 136909 del 05.09.2019, con cui il Comune di Longiano ha espresso "... *parere favorevole nel rispetto del parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizio, già trasmesso in data 21.05.2019. In merito all'acustica questo Ente si attiene a quanto indicato nel parere di Arpae, Servizio Territoriale, pratica SINADOC n. 13557/2019 del 02.09.2019, ovvero "... non essendo presenti misure di contenimento acustico si valuta che il rilascio dell'autorizzazione non debba ricomprendere il nulla osta acustico e/o prescrizioni in merito;*

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha concluso la seduta del 06.09.2019 esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi, comprensiva del parere favorevole in materia di impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il sopraccitato parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico-edilizio espresso dal Comune di Longiano nota acquisita al PG n. 81405 del 23.05.2019;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** acquisiti al PG. n. 107324 del 09.07.2019 di seguito indicati:

1. Elaborato denominato "Integrazioni", a firma dell'Ing. M. Introzzi;
2. Procedura per il controllo radiometrico, Rev. 1, datata 18.06.2019, a firma dell'E.Q. Dr. G. Galassi;
3. Dichiarazione del rispetto dei limiti imposti dalla Legge 447/95, datata 21.06.2019, a firma del TCA Ing. S. Indelicato;
4. Dichiarazione di non assoggettabilità alle visite e controlli ai fini della Prevenzioni Incendi, datata 19.06.2019, a firma dell'Ing. D. Indelicato;

Acquisito al PG n. 135446 del 03.09.2019 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta in oggetto;

Dato atto che è stata acquisita in data 29.08.2019 comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva all'art. 5 prevede, tra l'altro, che per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Preso atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio per la quale si chiede l'autorizzazione è pari a 90 tonnellate di rifiuti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 5.2 della D.G.R. n. 1991/03, l'importo della garanzia finanziaria è così determinato:

$$90 \text{ t} * 140 \text{ €/t} = 12.600 \text{ €}$$

e che pertanto **l'importo complessivo** della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata sarà pari al minimo previsto per tale attività è pari a **20.000,00 €**;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 06.09.2019;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **RECUPERO SCARTI INDUSTRIALI S.r.l.**, con sede legale in Comune di **Como (CO) - Via Mugiasca n. 8**, per la gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Longiano (FC) – Via Pio La Torre n. 3**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;
2. di dare atto che la presente autorizzazione **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06:
  - autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 ;
  - parere favorevole in merito all'impatto acustico;
3. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 3.a) **entro 30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere ripresentati ad Arpae -SAC i seguenti elaborati:
    - 3.a.a) **“Planimetria Impianti Rev 01”**, timbrata e firmata da tecnico abilitato, integrata come di seguito indicato:
      - prevedendo l'indicazione della posizione del materiale assorbente;
      - indicando la rappresentazione del settore dei rifiuti non conformi citato nella relazione integrativa;
    - 3.a.b) il **“Manuale operativo Rev. 0”** integrato come di seguito indicato:
      - inserendo i riferimenti relativi alla modalità di controllo della corretta classificazione del rifiuto da parte del produttore sui rifiuti in ingresso all'impianto (es: fase di omologa del rifiuto, tipologia di scheda utilizzata, verifica delle analisi prodotte, controllo a vista del rifiuto in ingresso, eventuale controllo analitico, descritte per esteso e con i congrui riferimenti);
      - inserendo il piano di ripristino alla cessazione dell'attività;
  - 3.b) al momento dell'acquisto dei macchinari dovrà essere trasmessa copia della certificazione di conformità alla direttiva macchine;
  - 3.c) dovrà essere tempestivamente comunicato alla scrivente Arpae-SAC:
    - il nominativo del responsabile delegato per l'impianto e la relativa documentazione di delega;

- l'avvenuta installazione del sistema di allarme e videosorveglianza;

3.d) le attività di gestione rifiuti si devono svolgere all'interno del fabbricato e consistono esclusivamente nella messa in riserva dei rifiuti senza ulteriori lavorazioni;

3.e) i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<b>EER</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</b>
<b>A</b>	160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	<b>R13</b>	<b>90 t</b> (quantitativo complessivo di rifiuti di cui alla riga A)	<b>500 t/anno</b> (quantitativo complessivo di rifiuti di cui alla riga A)

3.f) I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

3.g) in deroga alla disposizione che vieta il "doppio passaggio da R13 a R13", la ditta potrà conferire i codici **EER 160216 e 160801 ad attività R13 unicamente verso l'unità locale di Cassina Rizzardi (CO)** di titolarità della ditta stessa;

3.h) la gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo e nel rispetto del lay-out e della suddivisione in settori, così come individuati nell'elaborato grafico "Planimetria impianto" (che dovranno essere integrati come richiesto ai sopra riportati punti 3.a.a) e 3.b.b)); una copia di tali elaborati dovrà essere detenuta presso l'impianto;

3.i) qualora la ditta ravvisi la necessità di aggiornare/revisionare il manuale operativo, il medesimo potrà essere utilizzato per la gestione dell'attività di recupero rifiuti solo previa richiesta di nulla osta alla scrivente Agenzia e successivo rilascio dello stesso, fatta salva la necessità di istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06;

3.j) i rifiuti sottoposti all'operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

3.k) deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;

3.l) i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;

- 3.m) dovranno essere eseguiti autocontrolli annuali atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e/o della loro impermeabilizzazione e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, i requisiti ottimali di esercizio dovranno essere ripristinati nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto; tali autocontrolli dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpae Servizio Territoriale;
- 3.n) tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti nella fase di gestione dell'impianto, dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocazione in cui sia indicato il codice EER del rifiuto contenuto;
- 3.o) in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
- 3.p) a fronte di un accertamento positivo al controllo radiometrico dovranno essere interdette da parte della Ditta, le attività di carico e scarico dei rifiuti.
- 3.q) la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
- 3.r) in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
- 3.s) alla cessazione dell'attività, la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;
4. di stabilire che, nel termine perentorio di **180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- 4.a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 20.000,00**.
- 4.b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

- 4.c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
  - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- 4.d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 4.e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 4.f) le dichiarazioni di cui alle lettere 4.d) e 4.e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza;
- 4.g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 4.h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**. In ogni caso **l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata**. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
5. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
6. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
7. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica

gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;

8. di precisare che presso l'impianto non possono essere gestiti rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14;
9. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di fare salvi:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
13. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Longiano e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
\*Carla Nizzoli

\*documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**